

IMMISSIONI RUMOROSE
come tenuto GSP

N. R.G. 2841/2016



TRIBUNALE DI MILANO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Milano, dott. Giorgio Alcioni, Sezione X civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 2841 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2016, avente ad oggetto la domanda di: Risarcimento dei danni, vertente

tra

[REDACTED] ([REDACTED]), con l'avv.

[REDACTED] a P. [REDACTED]

-parte attrice-

contro



[REDACTED] ([REDACTED]), con l'avv.

[REDACTED]

-parte convenuta-

e contro

Condominio di [REDACTED].

in persona dell'amministratore *pro tempore*, con

l'avv. [REDACTED]

-terzo chiamato-

e contro

[REDACTED] con gli avv. ti

[REDACTED] e [REDACTED]

-terzo chiamato-

Conclusioni: all'udienza del 10 ottobre 2018 i procuratori delle parti hanno così precisato le conclusioni:

Elmetto Da: AI CIONI GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4a7e2b422292ccc

Foglio di precisazione delle conclusioni per l'attrice ing.

[REDACTED]

Causa RG 2841/2016 - sezione 10° Tribunale di Milano - GU dr.
Alcioni

Piaccia al Tribunale III.mo *contrariis rejectis*, così giudicare:

- in via preliminare:

respingersi siccome infondata in fatto ed in dritto l'eccezione
sollevata dal

convenuto [REDACTED] di incompetenza per materia dell'adito Tribunale di
Milano per

essere competente il Giudice di Pace di Milano;

- nel merito:

- accertarsi e dichiararsi che l'avv. [REDACTED] residente a
Milano, viale

[REDACTED] è debitore nei confronti dell'ing. [REDACTED]

[REDACTED] della

somma di € 11.245,54 o di quella diversa somma che verrà accertata
dal Giudicante;

- per l'effetto condannarsi l'avv. [REDACTED] a pagare in favore
dell'ing. [REDACTED]

[REDACTED] la somma di € 11.245,54 o quella diversa somma ritenuta
di giustizia

comprensiva degli oneri di legge, oltre interessi legali dal 22 aprile
2015 al saldo;

- Respingersi ogni altra domanda *ex adverso* proposta anche di
contenuto

riconvenzionale, perchè affetta da insanabile decadenza,
inammissibile e infondata

in fatto ed in diritto;

- Rimborsarsi - laddove ammessi - a parte attrice ogni spesa ed
onere sostenuto nel

presente giudizio per perizie, consulenze tecniche anche di parte,
inventari o altri

incombenti istruttori.

- Con vittoria di spese, compensi professionali relativi sia al presente
giudizio di

merito e a quelli della precedente fase sommaria, comprensivamente
del rimborso

forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014 oltre IVA e CPA come per legge e
delle spese

sostenute per la mediazione disposta dal Tribunale, ammontanti ad euro 73,20 per anticipazioni oltre compensi professionali.

b) In via istruttoria, laddove ritenuto necessario dal giudice si chiede

l'ammissione di prova per testimoni e per interrogatorio formale del convenuto

_____ sulle seguenti circostanze:

1) vero che a far tempo dall'autunno del 2011, l'ing. _____ ha lamentato forti rumori nel suo appartamento, sia durante il giorno che durante la notte, provocati dal forte flusso d'acqua nelle condotte che corrono lungo i muri

perimetrali di una porzione di edificio di viale _____;

2) vero che l'ing. _____ ha constatato che le suddette immissioni sonore

erano più intense allorché venivano azionati gli scarichi dei servizi igienici dei

condomini _____ e _____;

3) vero che l'avv. _____ tra il mese di maggio e del mese di giugno 2014

si è reso indisponibile a consentire l'accesso all'ing. _____ per l'espletamento

dell'incarico peritale e per l'effettuazione dei rilievi fonometrici nell'ambito della

procedura di accertamento tecnico preventivo RG 16907/2014 disposto dal Giudice

del Tribunale di Milano, dr.ssa Barberis;

4) vero che l'avv. _____ ha dato incarico ad imprese edile ed idraulica di

fiducia di sostituire lo scarico a passo rapido del wc con cassette esterna e che tale

lavoro è stato eseguito nel mese di luglio 2014;

5) vero che dall'unico sopralluogo effettuato dal perito di ufficio nominato dal

Tribunale ing. _____ nell'unità immobiliare di proprietà dell'avv. _____ il suddetto perito ha constatato l'integrale rifacimento della pavimentazione

e del rivestimento delle pareti nonché l'avvenuta sostituzione di tutti gli accessori e

il comando dello scarico WC realizzato tramite un rubinetto a passo rapido e la

sussistenza del disturbo rumoroso enunciato dalla signora Paola _____ ("nel

sopralluogo e dalla misure eseguite in data 24 giugno 2014 è emerso che nell'appartamento della ricorrente e, in particolare, nella camera da letto, si hanno immissioni sonore che superano il rumore di fondo al minimo di +3,9 DB e oltre di +8 DB" - pag. 123, punto 10.2 della relazione da esibire al teste);

6) vero che la causa di dette immissioni, secondo il parere tecnico del CTU ing. [REDACTED], è ascrivibile ai lavori di sigillatura sulla parete interna effettuati sull'unica colonna che alimenta il flusso dell'acqua posta nel vano bagno dell'appartamento dell'avv. [REDACTED]

7) vero che sulla base dei rilievi effettuati e a seguito della documentazione acquisita, il CTU ha ritenuto tecnicamente plausibile l'ipotesi della ricorrente relativa al nesso di causalità fra sorgente del rumore e modalità di propagazione dello stesso (vedi pag. 121 della relazione);

8) vero che prendendo spunto dalle foto depositate in Cancelleria dall'avv. [REDACTED] acquisite dal CTU in data 5-1-2015 si è rilevato che lo scasso eseguito per il distacco della tubazione del passo rapido dalla condotta di mandata, la tubazione e la saracinesca del passo rapido sono state murate rigidamente alla parete del bagno, in modo tale da trasmettere le proprie vibrazioni attraverso la muratura agli altri appartamenti della stessa colonna;

9) vero che a far tempo dal 2011, anno in cui sono stati effettuati i lavori di ristrutturazione nel vano bagno dell'avv. [REDACTED], i disturbi dovuti alle attivazioni dei passi rapidi sono aumentati in modo del tutto intollerabile;

10) vero che le immissioni sonore di cui sopra ha indotto la signora [REDACTED] residente al terzo piano della porzione di edificio dove risiedono l'ing. [REDACTED] e l'avv. [REDACTED] dello stabile di viale [REDACTED] Milano, e vendere il proprio appartamento e a trasferirsi in un altro luogo;

11) vero che **Paolo Carnovali** ha pagato complessivi € 3.193,21 per i compensi liquidati dal Tribunale di Milano al CTU ing. **Mario** di cui alle fatture nn° 3/14 e

2/15 da esibire al teste (docc. 13 e 14 fascicolo deducente);

12) vero che **Paolo Carnovali** ha pagato complessivi € 3.999,33 per i compensi

spettanti al consulente tecnico di parte ing. **Nicola** di cui alle fatture nn° 19/14 e

3/15 (docc. 15 e 16 da esibire al teste).

Si indicano a testimonio:

- ing. **Dario** di Vimodrone;

- ing. **Mario** di Milano.

c) Con riferimento alla richiesta istruttoria *ex adverso* avanzata nella memoria 25-10-

17 di ammissione di prova per testi, l'attrice, **ribadisce la propria opposizione alla**

ammissione dei suddetti capitoli di prova perchè inammissibili, generici,

inconferenti, perchè tendenti a far esprimere valutazioni e giudizi non demandabili

a testimoni e perchè attinenti a circostanze suscettibili di prova documentale.

La deducente **nella non creduta ipotesi di ammissione della prova orale ex adverso dedotta**, chiede, sin d'ora, di essere **ammessa a prova contraria** con i

testimoni sopra indicati.

Salvis juribus.

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

PER IL SIG. [REDACTED]

Nella causa instaurata con "ricorso ex artt. 702 bis ss. cod. proc. civ." in data 29 dicembre 2015 dalla signora **ing. [REDACTED]** (CF. [REDACTED]), con l'avv. [REDACTED]

[REDACTED], presso di lui domiciliata in Milano, P. [REDACTED] (PEC [REDACTED]@milano.pecavvocati.it e fax 02 [REDACTED] 2) attrice ricorrente

nei confronti

di **FRANCESCO DEFFINI**, con l'avv. **STEFANO RUFFI** (Cod. Fisc. [REDACTED]) presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Via [REDACTED]

20122 Milano (Tel. 02. [REDACTED] Fax [REDACTED] - PEC [REDACTED]@milano.pecavvocati.it)

convenuto e chiamante in causa

L'esponente [REDACTED] precisa le proprie conclusioni come segue: Piaccia all'Ill.mo Tribunale, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e

rejetta, così

giudicare:

dichiarare la propria incompetenza a conoscere delle domande dell'attrice a ragione della

competenza del Giudice di pace di Milano;

in subordine: dichiarare inammissibili per difetto di interesse e/o cessazione della materia

del contendere le domande dell'attrice;

in ulteriore subordine, - stante la mancata prova, ad onere delle controparte, di alcuna

condotta ascrivibile all'esponente e causativa di danno alla sig.ra [REDACTED] e la assoluta

impossibilità di controparte di essere rilevata dal non assolto onere della prova invocando quanto

scritto nella c.d. relazione peritale ing. [REDACTED] (doc. avv. 1) e nella relazione peritale ing. [REDACTED]

(doc. avv. 12), per assoluta mancanza, ivi, di indicazioni e risultanze riferite o opponibili

all'esponente, non essendo mai stata effettuata alcuna misurazione sonora nell'appartamento del

medesimo - rigettare le domande avversarie;

in ulteriore subordine, per la non creduta ipotesi di ritenuta rilevanza della c.d. relazione

peritale ing. [REDACTED] (doc. avv. 1) e della relazione peritale ing. [REDACTED] (doc. avv. 12) - disporre

avanti a sè CTU (qui ribadendosi la eventuale ricusabilità ex artt. 51 n. 3 e 63 cod. proc. civ. quale perito d'ufficio dell'ing. [redacted] nei confronti di tutti i condomini proprietari degli appartamenti posti nella porzione verticale dell'edificio in cui al secondo piano abita l'esponente ed al settimo piano abita(va) l'attrice sig. P. [redacted] e, all'esito di essa, rigettare le domande avversarie ovvero, in via ulteriormente gradata, determinare l'effettivo concorso causale di ciascun condomino nelle asserite immissioni sonore da scarico wc lamentate dalla signora [redacted] e la quota riferibile a ciascuno, esclusa ogni solidarietà e comunque in via di ripartizione interna del preteso danno lamentato dalla attrice; in via di ulteriore subordine, nel non creduto caso di condanna, anche in via solidale, dell'esponente ad alcunché a favore della sig. [redacted] condannare il Condominio G. [redacted] a [redacted] corrente in M. [redacted] Via [redacted] Veneto 24 in persona del suo amministratore *pro tempore*:

- i) a pagare direttamente, manlevare o comunque tenere indenne l'esponente da ogni somma che fosse chiamato a risarcire alla attrice in via di solidarietà oltre la propria quota, nonché ad eseguire le necessarie modifiche ed opere per evitare che l'impianto condominiale di scarico wc c.d. a passo rapido provochi immissioni sonore intollerabili o comunque disturbo e rumore ai vari appartamenti e dunque anche all'appartamento posto al secondo piano ove abita l'esponente;
- ii) al rimborso delle spese sostenute dall'esponente per la sostituzione del proprio wc e installazione di cassetta esterna, per l'importo di € € 366,00 per idraulico sig. [redacted], come da fattura 24 luglio 2014 n. 77; di € 200, per assistenza muraria come da fattura impresa [redacted] 4 agosto 2014 n. 10/2014 e di € 537,09 per nuovo vaso WC e cassetta silenziata, come da fattura Veredil del 17 luglio 2014 n. 1019/2014: in totale **€ 1.103,09** (ovvero, in subordine condannare al pagamento delle medesime somme, in luogo del Condominio, la sig. [redacted] [redacted] li, nel cui interesse l'eliminazione del difetto dell'impianto condominiale è stata effettuata): il tutto oltre

interessi, anche ex art. 1283 cod. civ. e rivalutazione, anche ex art. 1224, 2° co.,
cod. civ.;

iii) al pagamento del credito - per la cui riscossione la signora A [redacted]

[redacted] ha conferito procura sostanziale e processuale al marito F [redacted]
[redacted] versata in

atti - relativo al rimborso delle spese sostenute, per la sostituzione dei passi
rapidi degli altri 2 wc
di casa, con installazione di cassette esterne, per l'importo di € 1.793,00 (fatt.

A [redacted] n. 69/2015) e di € 895,49 (costi dei materiali di cui all'ordine
Veredil s.r.l. 4.5.2015 n.

654): in totale **€ 2.688,49**: il tutto oltre interessi, anche ex art. 1283 cod. civ. e
rivalutazione, anche
ex art. 1224, 2° co., cod. civ.;

Con vittoria di compensi, spese e rimborso spese forfetario nella misura del
15% ex D.M.

10 marzo.2014 n. 55 (oltre IVA e CPA ed accessori di legge).

Con osservanza

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Nell'interesse di:

CONDOMINIO CASA DELLA FONTANA, con l'avv. Lo [redacted] ai
terzo chiamato

CONTRO

Ing. P. [redacted] con l'avv. A. [redacted]
attrice

E CONTRO

Avv. Francesco [redacted] in proprio e con l'avv. Stefano [redacted]
convenuto

E

Sig. Andrea [redacted], con l'avv. Paolo [redacted]
terzo chiamato

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, così giudicare:

in via preliminare: accertare e dichiarare l'assenza di interesse ad
agire o a

resistere in giudizio ex art. 100 c.p.c. e comunque la carenza di
legittimazione

passiva in capo al Condominio, per tutte le ragioni di cui in narrativa
e,

conseguentemente

estromettere il Condominio [redacted] dalla presente
procedura;

nel merito: accertare e dichiarare l'inapplicabilità, al caso di specie,
del

D.P.C.M. 5/12/1997 e, conseguentemente

rigettare le domande tutte formulate dal chiamante in causa, sia
quanto alla

manleva nei confronti della sig.ra G. [redacted], sia quanto al rimborso
delle spese

sostenute dal convenuto e/o dalla di lui moglie all'interno del locale
bagno del proprio appartamento ed infine quanto all'obbligo di

intervenire sull'impianto

condominiale;

in via istruttoria: si chiede di essere ammessi ad interrogatorio
formale e per

testi, anche a prova contraria, sui fatti di cui in narrativa, debitamente
espunti da

considerazioni e valutazioni e da ritenersi qui trascritti e preceduti
dalla locuzione

"vero che", nonché sui seguenti capitoli di prova:

1) *vero che* il Condominio G. [redacted] è uno stabile storico,
risalente

agli anni '30 e che gli impianti relativi agli scarichi sono quelli dell'epoca;

2) *vero che* per porre rimedio ai lamentati problemi di rumore dovuti al flusso

d'acqua del passo rapido è sufficiente installare una cassetta esterna;

3) *vero che* detto intervento è stato eseguito dall'avv. [redacted];

4) *vero che* il Condominio [redacted], edificato nel 1935, è esonerato

dall'osservanza delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", che stabilisce

le caratteristiche acustiche in opera degli elementi strutturali dell'edificio e

degli impianti tecnologici di servizio dell'edificio stesso;

5) *vero che* detta normativa si applica a tutti gli edifici in cui il rilascio della

concessione edilizia è avvenuto dopo il 20 febbraio 1998.

Si indica a teste l'ing. [redacted], Via [redacted] 32, Vimodrone.

In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso

forfettario per spese generali, iva e cpa.

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. dinanzi al Tribunale di Milano l'ing. ~~Paolo C...~~ ha convenuto in giudizio l'avv. ~~Federico D...~~ per ottenere il ristoro delle spese sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, dalla stessa esperito lamentando immissioni sonore derivanti dall'uso degli impianti di scarico dei WC.

In particolare, a fondamento della propria domanda, parte ricorrente ha dedotto che aveva già instaurato un procedimento tecnico preventivo mediante ricorso ex art. 696 bis c.p.c., nel quale aveva esposto di essere proprietaria di un appartamento nel Condominio di ~~Viale Vittor...~~ ~~V...~~ in Milano e che dagli appartamenti del secondo piano di proprietà dell'avv. ~~...~~ e dell'ottavo piano di proprietà di ~~Ciara Immobili...~~ ~~...~~ provenivano immissioni rumorose intollerabili quando venivano azionati i passi rapidi dei WC di tali unità immobiliari.

Secondo la ricorrente in tale procedimento preventivo si sarebbe accertata la responsabilità del [REDACTED], con conseguente obbligo di rimborsare le spese sostenute per il procedimento di Atp.

Si è costituito in giudizio il [REDACTED], che ha contestato ogni addebito di responsabilità nella causazione dei rumori lamentati; inoltre, ha chiesto chiamare in causa il Condominio di [REDACTED] [REDACTED] Milano, nonché un altro condomino, l'ing. [REDACTED], il cui bagno presentava gli stessi inconvenienti.

E' stata, pertanto, differita l'udienza di prima comparizione per consentire la chiamata dei terzi nel rispetto del termine di comparizione indicato dall'art. 163 bis c.p.c..

I terzi chiamati si sono costituiti in giudizio e chiesto la reiezione di ogni domanda proposta nei loro confronti.

Indi il Giudice, disposta la conversione del rito, ha assegnato i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., tra cui i termini perentori per produrre documenti,

indicare nuovi mezzi di prova e per indicazione di eventuale prova contraria.

Depositate le memorie istruttorie, la causa è stata ritenuta matura per la decisione; pertanto, all'udienza del 11 ottobre 2018, sono state precisate le conclusioni come in epigrafe riportate. Assegnato termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa passa ora in decisione.

Motivi della decisione

La domanda della **[REDACTED]** non può essere accolta.

L'accertamento tecnico preventivo è stato erroneamente esperito presso il Tribunale, anziché presso il Giudice di pace.

Costituendosi nella procedura preventiva l'avv. **[REDACTED]** aveva correttamente eccepito l'incompetenza del giudice adito.

Si rileva, infatti, che solo allorché il convenuto eserciti un'attività di tipo produttivo che provoca

le immissioni, la domanda ex articolo 844 del Codice civile sarà competenza del tribunale, quand'anche se posta all'interno del complesso condominiale. Diversamente, se la controversia riguarda rapporti fra vicini, proprietari o detentori di immobili adibiti a civili abitazione (sia fra condomini in uno stesso edificio, sia fra proprietari in stabili diversi) l'articolo 7, comma 3, n.3 attribuisce la competenza al giudice di pace, qualunque ne sia il valore. Questi, pertanto, si occuperà sia dell'azione inibitoria che dell'azione di risarcimento del danno (Cassazione civile n.7330/2015).

Sussiste, poi, la competenza del tribunale nel caso in cui l'azione promossa, seppur nel caso sopra indicato, si basi sulla violazione del regolamento condominiale di natura contrattuale, che vieti alcune attività moleste per la quiete e la tranquillità degli altri condomini. In tale ipotesi, non sarà necessario stabilire se le immissioni siano intollerabili, ma se l'attività espletata sia

quella vietata dal regolamento che può imporre limiti al godimento della proprietà esclusiva anche maggiori di quelli stabiliti dalla disciplina sulla proprietà fondiaria, ove è collocato l'articolo 844 del Codice civile.

In tal senso si veda Cass., Ord. 28 settembre 2017, n. 22730, che ha stabilito che, in tema di immissioni intollerabili, se la domanda attorea mira ad ottenere la valutazione della normale tollerabilità delle esalazioni, rumori e scuotimenti vari, la competenza è del Giudice di Pace ai sensi dell'art. 7 c.p.c., qualunque sia il valore della causa; ma se la domanda mira, invece, a far valere (anche) il rispetto di una clausola del regolamento condominiale, si è al di fuori dall'ambito di applicazione della norma civilistica, con conseguente competenza del Tribunale.

Nel presente caso si trattava di lamentate immissioni rumorose tra condomini dell'edificio di viale ~~Viale~~ Milano in assenza di richiami al regolamento condominiale.

L'atp si è quindi svolto presso un giudice incompetente; si esamina, ora, la richiesta della ~~_____~~ di rimborso delle spese, solo perché la stessa non richiede più l'eliminazione delle immissioni, non avendo più interesse perché trasferitasi, ma in quanto chiede solo la somma di Euro 11.245,54 quale rimborso delle spese sostenute per il procedimento di Atp.

In ogni caso, però, anche a tener conto delle risultanze del predetto illegittimo accertamento preventivo, non si ritiene che l'ing. ~~_____~~ abbia provato una responsabilità dell'avv. ~~_____~~.

A prescindere dal rilievo che non si comprende come uno scarico del WC posto al secondo piano dell'edificio condominiale possa provocare immissioni rumorose nell'appartamento della ~~_____~~ posto al settimo piano, dalla lettura degli atti e dei documenti si apprende che il passo rapido degli scarichi dei WC è una caratteristica di tutto il Condominio di viale ~~_____~~, Milano.

Se tali dispositivi, allorché azionati, provocano rumore nelle unità immobiliari vicine, magari anche per carenza nell'isolamento acustico, ciò rientrerebbe in una situazione di tollerabilità, in quanto si tratterebbe di vizio strutturale delle unità immobiliari in questione, accettato dalle parti fin dall'acquisto come caratteristica della costruzione originaria.

Ovviamente, se un proprietario esclusivo modifichi la struttura originaria della costruzione e da ciò derivi un aumento delle immissioni rumorose, sussisterebbe la responsabilità dello stesso.

Nel caso in esame, però, non si ha evidenza che eventuali opere di ristrutturazione eseguite dall'avv. ██████████ abbiano aumentato la rumorosità originaria degli sciacquoni.

Le illazioni del Ctu nominato nel procedimento preventivo rimangono tali, non essendo affatto verificate nel contraddittorio delle parti, dovendosi rilevare che l'avv. ██████████ aveva da un lato giustificato la propria indisponibilità per le

date fissate unilateralmente dal Ctu per impedimenti legittimi e dall'altro aveva adottato la soluzione conciliativa proposta dallo stesso Ctu, sostituendo il passo rapido con cassette esterne.

Il Ctu non ha effettuato, quindi, propri rilievi, ma si è basato su una precedente misurazione fonometrica effettuata da un perito di parte (ing. ~~_____~~), che pertanto non ha alcun valore probatorio (pag. 124 relazione Ctu); in ogni caso il Ctu ha rilevato che non è in grado di confermare tale misura.

Non si comprende come possa affermare, quindi, che le tubature dell'avv. ~~_____~~ quand'anche rigidamente murate, trasmettono vibrazioni tali da causare immissioni intollerabili.

Non sussiste, quindi, prova idonea a ritenere, sulla base del criterio della soccombenza virtuale, che il ~~_____~~ debba rispondere,

Le domande della ~~_____~~ nei confronti del ~~_____~~, su cui era cessata la materia del contendere, non giustificano, quindi, una condanna

al rimborso delle spese sostenute in via urgente;
per quanto attiene alla rumorosità lamentata dallo
stesso avv. [REDACTED] nei confronti dei terzi
chiamati, la competenza, come detto sopra, è del
Giudice di pace.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva
tra le parti a norma dell'art. 282 CPC.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Milano, Dott. Giorgio
Alcioni, definitivamente pronunciando, così
provvede:

- 1) respinge le domande di [REDACTED];
- 2) condanna [REDACTED] al rimborso delle
spese del presente giudizio, liquidate in
complessivi Euro 2.272,00, oltre accessori di legge
a favore di [REDACTED];
- 3) dichiara la propria incompetenza in relazione
alle domande nei confronti dei terzi chiamati;

4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente
esecutiva.

Così deciso in Milano, il 29 gennaio 2019

IL GIUDICE
Dott. Giorgio Alcioni